

ORDINANZA N. 22 del 17 agosto 2009

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di tutelare con maggiore adeguatezza l'igiene e la salute pubblica, nonché la pubblica incolumità;

Constatato il ripetersi di fatti incresciosi riguardanti i cani che circolano liberamente nel centro abitato, causando molestie e danni ai cittadini; nonché di quelli accompagnati con perseverante negligenza dai proprietari a fare i propri bisogni presso giardini pubblici e/o strade e piazze del centro abitato;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana e Sanitaria;

Visto l'art. 15 comma 1 lett. (e) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285;

Viste le vigenti disposizioni di legge n. 689/81;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la precedente Ordinanza N° 24 del 21/08/2004;

ORDINA

E' consentita la sosta e il transito dei cani nelle vie e piazze del centro abitato con l'obbligo del guinzaglio, nonché con l'obbligo per i possessori dei cani stessi di essere muniti e di esibire a richiesta dei competenti organi di polizia, il sacchetto e paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta degli escrementi degli animali. E' fatto obbligo altresì ai possessori dei cani di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi degli animali e di depositarli chiusi in idonei involucri o sacchetti, nei cassonetti della N. U.

Sono esentati dall'obbligo i non vedenti per i cani adibiti al servizio della predetta invalidità.

I trasgressori alla presente Ordinanza sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal minimo di Euro 50,00 al massimo di Euro 500,00 secondo le procedure della Legge 24/11/1981 n.689, con pagamento in misura ridotta previsto in Euro 100,00.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR ai sensi della Legge 1034/1971.

I Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO